

**REGOLAMENTO**  
**DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA**  
**SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (L.S.E.E.) PER**  
**L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

*Approvato con DCC n. 56 del 21.12.2015*

*In vigore dal 20.02.2016*

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente - è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. Si definiscono prestazioni sociali agevolate le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero le prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
3. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.
4. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE quale strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita nel DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 . E' fatta salva la facoltà del comune di prevedere criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
5. Il presente regolamento, inoltre, integra ogni altra norma comunale relativa alla concessione di agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.
6. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto degli artt. 2 e 3 della Costituzione e delle altre disposizioni di legge.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi e le agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

## **ART. 2 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. Il Comune adotta quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali del 07.11.2014.
2. La Giunta Comunale individua i servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri di accesso e le soglie ISEE per la graduazione delle tariffe o per l'accesso alla prestazione stessa.
3. L'ISEE è diversamente calcolato, secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013, se la tipologia di prestazione agevolata richiesta rientra rispettivamente tra le prestazioni di natura socio-sanitaria, ovvero rivolte a minorenni, ovvero per il diritto allo studio universitario. Secondo la tipologia di prestazione può variare la composizione del nucleo familiare che viene assunto per il calcolo dell'ISEE.

## **ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica come definita dal Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR n.

223 del 30.05.1989. Il nucleo familiare può essere diversamente individuato nei casi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 3, c. 3, del DPCM 159/2013.

#### **ART. 4 - VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE ISEE E ISEE CORRENTE**

1. L'attestazione ISEE ha validità dalla data del suo rilascio da parte dell'INPS sino al 15 gennaio dell'anno successivo, come stabilito dall'art. 10, c. 1, del DPCM 159/2013.
2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità dell'attestazione una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche rilevanti ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Al Comune spetta, per le prestazioni erogate, di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione.
3. Come previsto dall'art. 9 del DPCM In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale a causa di diverse condizioni lavorative dovute a licenziamento, riduzione dell'attività, cessazione di attività autonoma svolta in via continuativa per almeno 12 mesi precedenti la cessazione e altre situazioni similari.
4. L'ISEE corrente ha una validità di due mesi dalla data di compilazione del modulo integrativo, entro i quali può essere utilizzato per la richiesta di prestazioni sociali agevolate secondo quanto stabilito dal Comune.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI CONTROLLO**

1. Si richiamano le misure di rafforzamento dei controlli sulla correttezza delle dichiarazioni Isee previste dall'art. 11 del DPCM 159/2013.
2. Il Comune, inoltre, effettua controlli sulle dichiarazioni ISEE quando l'indicatore risulti palesemente e ingiustificatamente inferiore alle soglie minime di sostentamento del nucleo familiare, ovvero pari a zero, anche richiedendo al dichiarante documentazione ulteriore relativa alla condizione economica dichiarata.
3. Qualora la D.S.U. ISEE e le istanze presentino delle difformità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore evidente, l'Ufficio competente ne dà notizia all'interessato che ha presentato istanza per la prestazione, il quale potrà fornire chiarimenti o documenti integrativi, ovvero la produzione di una nuova dichiarazione ISEE nel caso sia necessaria la modifica.
4. Per i controlli di cui ai commi precedenti, il Comune utilizza informazioni presenti nelle proprie banche dati, ovvero nelle banche dati a cui l'Amministrazione Comunale può accedere, nonché mediante l'attivazione di controlli della Guardia di Finanza.
5. Qualora siano riscontrate delle irregolarità, il dichiarante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm., è invitato a presentare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione .
6. In caso di comprovata dichiarazione mendace, l'istanza è rigettata e ne viene data comunicazione all'INPS, come previsto dall'art. 11, c. 6, del DPCM 159/2013 nonché all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 6 - NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza dei 15 giorni della pubblicazione all'albo prevista dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.